



Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione

12 novembre 2013

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Indice

[Contenuto](#) | [Relazioni allegate o richieste](#) | [Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente \(lett. e\)finite](#)

Contenuto

Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, è stato emanato in considerazione della **necessità ed urgenza**:

- di adottare – considerata la particolare congiuntura economica – misure finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parametri fissati dall'Unione europea, nonché di introdurre ulteriori misure in materia di finanza locale;
- di intervenire in materia di immigrazione.

In relazione a tali presupposti, esso reca misure volte a consentire, in conformità ai parametri dell'Unione europea, di contenere il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil, alcune norme sulla finanza locale, nonché disposizioni volte a fronteggiare le esigenze indotte dal fenomeno dell'immigrazione

Per quanto concerne l'intervento di **miglioramento dei saldi di bilancio 2013**, esso ammonta a **1,6 miliardi**: tale importo produce una correzione di 0,1 punti percentuali di Pil, che consente di posizionare tale saldo al 3,0 per cento del Pil medesimo, anziché al 3,1 cui si sarebbe attestato in assenza dell' intervento correttivo. L'importo di 1,6 miliardi viene reperito tramite l'inasprimento del patto di stabilità interno per gli enti locali (450 milioni), la riduzione di spese dei Ministeri (effettuate, tecnicamente, mediante "costituzione di accantonamenti indisponibili", per 590 milioni) ed un programma di dismissioni immobiliari per circa 525 milioni (che verranno operate entro la fine dell'anno, presumibilmente con l'ausilio di Cassa Depositi e Prestiti). A questi importi si aggiungono ulteriori minori spese di circa 35 milioni.

In materia di **immigrazione**, viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituito un nuovo Fondo, presso il Ministero dell'interno, destinato alle esigenze connesse al recente eccezionale afflusso di stranieri sul territorio italiano, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013.

In particolare, l'**articolo 1 incrementa di 20 milioni** di euro per l'anno 2013 il **Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** ed istituisce un **Fondo**

immigrazione con una dotazione di **190 milioni** di euro per l'anno 2013. Per la copertura dei complessivi 210 milioni del finanziamento dei due fondi si provvede per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri, per 70 milioni dalle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 2** prevedono un **aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013** per un importo complessivo di 120 milioni di euro (comma 1). Le relative risorse attribuite a ciascun comune **non sono considerate** tra le entrate finali rilevanti ai fini **del patto di stabilità** interno per l'anno 2013 (comma 2).

Il comma 3 provvede alla **copertura finanziaria** di tali oneri reperendo le risorse, in parte, sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativamente alla "Sezione enti locali", in parte, mediante riduzione del contributo assegnato alle regioni per l'attivazione del c.d. patto regionale verticale incentivato, utilizzando allo scopo la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.

Il comma 4 reca, infine, la **compensazione** degli oneri che si determinano per il bilancio dello Stato, dall'utilizzo del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti, in termini di **minori interessi attivi**, che sarebbero stati versati dagli enti locali allo Stato in fase di restituzione delle anticipazioni di liquidità.

Il **comma 5** dell'articolo 2 **inasprisce**, per l'anno 2013, **i vincoli del patto** di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto, nell'ambito del patto, a ciascun ente, **sospendendo**, al contempo, **l'applicazione del sistema di virtuosità**, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. L'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un **miglioramento dell'indebitamento netto** e del fabbisogno di un importo pari a **450 milioni** di euro per l'anno 2013.

Ai sensi del **comma 6** dell'articolo 2, le regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, in caso di riduzione strutturale del disavanzo, verificata dai Tavoli tecnici, possono evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tenuto fermo che una quota parte del relativo gettito deve essere finalizzata alla copertura del disavanzo, per la restante quota di gettito, previa verifica dei Tavoli tecnici, la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote ovvero la destinazione anche a finalità extrasanitarie.

Il **comma 7** reca modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 35/2013 (legge n. 64/2013), concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, in particolare:

- **definisce** la **tempistica** entro la quale procedere alla **assegnazione dell'ammontare** per il **2014** delle **risorse** della Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome, di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35. Tale ammontare sarà concesso entro il 31 marzo 2014, unitamente alle risorse non erogate nel 2013, per anticipazioni di liquidità richieste entro il 28 febbraio 2014 (lettera a))
- **chiarisce** che sono **ammessi** anche i pagamenti dei **debiti fuori bilancio** (che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2012) **ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni** a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziata dal D.L. n. 102/2013 sul Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10 del D.L. n. 35; nonché sulle risorse per il 2014 sulla Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome del predetto Fondo e sulle risorse già ripartite tra le regioni con D.M. 14 maggio 2013 e non ancora erogate (lettera b));
- **introduce** la previsione che **all'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti** elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, **ciascun ente locale o amministrazione pubblica**

interessata provvede all'**immediata estinzione** dei propri debiti(lettera c)).

L'**articolo 2, comma 8**, proroga al 4 novembre 2013 il termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata nei giudizi per responsabilità amministrativo-contabile previsti dall'art. 14, co. 2, del D.L. n. 102/2013 e riduce da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello deve deliberare in camera di consiglio.

L'**articolo 3** reca norme volte a consentire nel 2013 il **rientro dallo scostamento** dagli obiettivi di contenimento **dell'indebitamento netto** delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea.

A tal fine, il **comma 1** dispone che siano **accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa** relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo gli importi di cui alla **tabella B**, allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivo **miglioramento dell'indebitamento netto** delle PP.AA. di **590 milioni** nel **2013**.

Il **comma 2** specifica che le quote di risorse **accantonate** relative alle **spese correnti** costituiscono **economia di bilancio** al termine dell'esercizio.

Per tutti i capitoli di spesa interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1, è **sospesa** per l'anno **2013** la facoltà di disporre **variazioni compensative di sola cassa** prevista dall'articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95/2012 (**comma 3**).

Il **comma 4** dispone che alla **compensazione degli effetti finanziari** in termini di **fabbisogno** e di **indebitamento netto** derivanti dal comma 1, si provvede attraverso l'utilizzo di **249 milioni nel 2014** del **Fondo** per la **compensazione** degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008.

Il **comma 5** stabilisce che le somme iscritte nel **conto residui** per l'anno **2013** sul **Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio**, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112 del 2008, sono **versate** per l'importo di **45 milioni** all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.

Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. Non sono invece presentate la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). In calce alla relazione illustrativa è allegata l'esenzione disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente (lett. e)finite

Il contenuto del decreto-legge è riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., **immigrazione** (lett. b)), **sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie** (lett. e)) nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario** (art. 117, terzo comma, Cost.).